

ORDINANZA N. 4 DEL 10 12 /2021

PORTO DI ANCONA "FOIBE – GIORNO DEL RICORDO" 11 FEBBRAIO 2021

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA

la richiesta, acquisita al prot. n. ARR-1867-09_02_2021, per utilizzo di stalli di parcheggio nell'ambito portuale di Ancona, adiacenti al luogo della cerimonia "FOIBE – GIORNO DEL RICORDO" in data 11 febbraio 2021, organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con patrocinio della Regione Marche;

RITENUTO

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela

della pubblica incolumità;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel parcheggio individuato con colorazione rossa nell'allegato elaborato grafico è vietata la sosta ed il transito dei veicoli non autorizzati nella giornata di giovedì 11 febbraio 2021 dalle ore 07.00 e sino al termine dell'evento denominato "FOIBE – GIORNO DEL RICORDO"

In occasione della manifestazione è prevista l'affluenza di circa 40 persone.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini della manifestazione di cui nelle premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori dell'evento:

- mantenere la distanza minima prevista dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento del virus da Covid 19 ed ogni riconnessa cautela imposta dalla vigente normativa adottata per il contenimento dell'emergenza sanitaria;
- ove ritenuto necessario, in relazione all'affluenza prevista, l'organizzazione dovrà prevedere un congruo e proporzionato numero di addetti da adibire a servizio d'ordine che avranno il compito di garantire la fruibilità della limitrofa viabilità stradale, nonché l'eventuale transito da parte dei mezzi di emergenza;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il soggetto organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento della manifestazione oggetto del presente provvedimento.

Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di reperibilità per tutta la durata dell'evento, segnalando alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.



Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, As 2 2021

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri